

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 126 del 30/01/2023

Seduta Num. 4

**Questo** lunedì 30 **del mese di** Gennaio  
**dell' anno** 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Felicori Mauro

**Proposta:** GPG/2023/116 del 24/01/2023

**Struttura proponente:** SETTORE TRIBUTI  
DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO  
ISTITUZIONALE, RAPPORTI CON UE

**Oggetto:** NON APPLICAZIONE DELL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO DI CUI  
ALL'ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022 (STRALCIO  
PARZIALE)

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Anna Previati

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone l'annullamento automatico relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali ed agli enti pubblici previdenziali, rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (c.d. stralcio parziale);
  
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
  
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali ed agli enti pubblici previdenziali possono stabilire di **non applicare** le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti

mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it).
- l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento ( c.d. *adesione alla definizione agevolata*)

Ritenuto che:

- l'adozione da parte della Regione della delibera di non applicazione dello "*stralcio parziale*" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'*adesione alla definizione agevolata* dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo "*stralcio parziale*" dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la inevitabile permanenza di questi crediti nel "*magazzino*" dell'agente della riscossione, mentre non si rileva alcuna necessità di intervento sul bilancio regionale in quanto il relativo credito non risulta stato iscritto con riferimento alle annualità interessate.;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello *stralcio parziale*, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di

18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Considerato che la decisione di questa amministrazione, volta ad esercitare la facoltà di non applicare lo "stralcio parziale", trova principale fondamento in ragioni di equità finalizzate ad evitare agevolazioni a coloro che non hanno adempiuto ai propri obblighi di contribuzione al sostentamento della spesa pubblica a scapito di quanti hanno invece rispettato regole e scadenze;

Ritenuto che l'adozione del provvedimento di non applicazione dell'annullamento automatico delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, vuole avvalorare i comportamenti virtuosi dei contribuenti che hanno pagato regolarmente nei modi e tempi previsti dalle norme tributarie e di competenza dei crediti regionali interessati, oltre ad evitare ogni ripercussione negativa sotto il profilo della perdita potenziale di gettito;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le motivazioni di cui sopra, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per la Regione sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "*principio contabile applicato alla contabilità finanziaria*" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

Visto:

- la Legge regionale 15 novembre 2001 n. 40, per quanto applicabile;
- la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- Legge Regionale 27 dicembre 2022, n.24 Disposizione per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 (*Legge di Stabilità regionale 2023*)
- Legge Regionale 27 dicembre 2022, n.25 Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023 - 2025

Richiamate:

- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposto in attuazione della propria delibera n. 468/2017;
- la deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, di transizione al piano di integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del D.L. 80/2021";
- la deliberazione n. 1846 del 2 novembre 2022 avente ad oggetto "Piano integrativo delle attività e dell'organizzazione 2022-2024";
- la deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- la deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- la deliberazione n. 1615 del 28 settembre 2022, avente ad oggetto "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale";
- n. 2360 del 27/12/2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia sanitaria regionale e sociale. Provvedimenti.",

- la determinazione dirigenziale n. 18524 del 30 settembre 2022 avente ad oggetto "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Direzione Generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarico Dirigenziale e assegnazione delle posizioni organizzative e del personale al nuovo Settore Tributi";

Dato atto che il Responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al "Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, rapporti con Unione Europea";

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

1. di **non applicare** ai carichi affidati dalla Regione Emilia-Romagna all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge (*stralcio parziale*);
2. di comunicare l'adozione del presente atto all'Agente della riscossione entro il termine previsto del 31 gennaio 2023, con le modalità da esso previste e pubblicate;
3. di dare notizia dell'adozione del presente atto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna entro il medesimo termine del 31 gennaio 2023.
4. di dare atto che sul sito istituzionale dell'ente risultano pubblicate le notizie relative alle misure a sostegno dei contribuenti introdotte dalla Legge n.197/2022 ed in particolare dall'art.1 comma 231 relativo alla adesione alla definizione agevolata.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Anna Previati, Responsabile di SETTORE TRIBUTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/116

IN FEDE

Anna Previati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/116

IN FEDE

Onelio Pignatti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 126 del 30/01/2023

Seduta Num. 4

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi